

RINNOVO CONCESSIONI – FAQ

Premesso che si consiglia di consultare regolarmente la pagina del sito web <http://www.comune.torino.it/commercio/> dove sono riportati gli aggiornamenti dell'Area Commercio, si pubblicano di seguito i quesiti più frequenti pervenuti fino a oggi al Servizio Aree Pubbliche con riguardo all'oggetto.

Domanda: vi contatto in merito alla procedura di rinnovo delle concessioni, per porre una domanda e avere conferma sul tema riguardante l'affitto o la vendita, così come descritto nell'avviso agli operatori pubblicato sul vostro sito (iscrizione ai registri camerali entro il 30 giugno 2021 quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica e relativa nota: il requisito dell'iscrizione camerale quale impresa attiva del titolare, nel caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte dell'affittante, può essere riottenuto entro e non oltre il 30 giugno 2021; in caso di nuovo affitto d'azienda, il requisito costituisce invece elemento essenziale per il buon esito della pratica).

Ciò significa che l'eventuale presentazione dell'istanza di subingresso, sia in caso di affitto sia in caso di vendita, deve essere corredata dall'iscrizione quale impresa attiva in Camera di Commercio del dante causa? Oppure, solo in caso di vendita non è richiesta l'iscrizione del dante causa, ma solo del subentrante, al quale sarà rinnovata la concessione, sempre che l'istanza pervenga prima del 30 giugno 2021?

Risposta: L'iscrizione è requisito imprescindibile per il rinnovo della concessione. Tuttavia la norma prevede la possibilità di riacquisire l'iscrizione come impresa attiva entro il 30/06/21.

Ciò premesso occorre distinguere tra vendita e affitto di azienda.

In caso di vendita di azienda da parte di un operatore non iscritto in camera di commercio effettuata successivamente al 1 gennaio 2021 e fino al 1 luglio 2021 anche se l'operatore non iscritto non intende esercitare nuovamente il commercio su aree pubbliche, occorre che sia riacquisita l'iscrizione come impresa attiva. Poiché in tal caso il perfezionamento della voltura è necessariamente subordinato all'iscrizione del dante causa, sarà fissato un termine nell'invito a conformare congruo, ma più ravvicinato rispetto al 30 giugno 2021.

In caso di continuità dell'affitto di azienda (nel senso che l'azienda era già precedentemente oggetto di affitto) da parte di un operatore non iscritto in camera di commercio effettuato successivamente al 1 gennaio 2021 e fino al 1 luglio 2021 occorre che sia riacquisita (e mantenuta per tutto il periodo della gerenza) l'iscrizione come impresa attiva. In tal caso il termine ultimo per riacquisire l'iscrizione è fissato al 30 giugno 2021. Nei restanti casi di affitto di azienda effettuato successivamente al 1 gennaio 2021 e fino al 1 luglio 2021 occorre l'iscrizione (che deve essere mantenuta per tutto il periodo della gerenza) come impresa attiva al momento della presentazione della SCIA.

Domanda: Un operatore che ha concesso l'unica autorizzazione su area pubblica in gerenza e che non è più attivo in Camera di Commercio, può anziché riattivare l'azienda cederla all'attuale gerente?

Risposta: La normativa prevede fra i requisiti necessari per il rinnovo della concessione (scaduta al 31/12/2020 e attualmente in regime di proroga tecnica) l'iscrizione oppure la reinscrizione (se non risultante

iscritto) del concessionario in camera di commercio, come impresa attiva per il commercio su area pubblica, secondo le specifiche indicate alla pagina seguente: <http://www.comune.torino.it/commercio/>

Pertanto, l'eventuale cessione dell'azienda commerciale è comunque subordinata al rinnovo della concessione.

Domanda: Contattando il comune mi è stato comunicato che per vendere devo aspettare il rinnovo; per il rinnovo mi viene chiesto il corretto pagamento di cosap e tari, il vara e l'iscrizione alla camera di commercio attiva.

Recandomi alla camera di commercio per far attivare la mia iscrizione - premetto che non svolgo più la libera professione ma ormai da anni sono un lavoratore dipendente - vengo informato che attivando l'iscrizione risulterà che lavorerò per conto mio con i conseguenti pagamenti dovuti.

Come faccio a presentare l'iscrizione attiva alla camera di commercio per il rinnovo dell'autorizzazione se io ormai da anni sono dipendente di un'azienda? Lo stesso problema lo avrò anche con il vara visto che i miei contributi vengono pagati dal mio datore di lavoro?

Risposta: Con riferimento al procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, il legislatore nazionale e regionale hanno espressamente previsto il requisito dell'iscrizione quale ditta attiva nel registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, fornendo un termine per la reiscrizione) come precisato al seguente link: <http://www.comune.torino.it/commercio/> sotto il titolo "Avviso Rinnovo Concessioni"

Pertanto, anche se l'operatore non iscritto non intende esercitare nuovamente il commercio su aree pubbliche, occorre che sia riacquisita l'iscrizione come impresa attiva, atteso che la reiscrizione in camera di commercio è condizione necessaria, oltre agli altri presupposti previsti dalla normativa e indicati nell'avviso sopra citato, per poter ottenere il rinnovo della concessione scaduta il 31 dicembre 2020 e attualmente in regime di proroga tecnica sino alla conclusione del procedimento di rinnovo d'ufficio e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

Domanda: Fra i requisiti per il rinnovo è indicato il VARA in corso di validità ma vista la proroga della sospensione del VARA, si chiede quale annualità è richiesta.

Risposta: La risposta al quesito è stata fornita dalla Regione Piemonte con nota pervenuta agli uffici il 4 febbraio u.s. che precisa che al fine del rinnovo delle concessioni di posteggio, essendo il procedimento iniziato a dicembre 2020, si rende necessaria la verifica del VARA fino all'annualità 2020, corrispondente all'annualità fiscale 2018, come previsto dalla DGR n. 10-8575 del 22 marzo 2019. Gli stessi controlli, beninteso, si applicano anche agli operatori non interessati al rinnovo delle concessioni.

Considerato che la scadenza del VARA anno fiscale 2018 coincide con la scadenza del VARA anno fiscale 2019 e che è ad oggi già possibile ottenere il VARA anche per l'anno fiscale 2019, lo stesso è equivalente al VARA anno fiscale 2018. Si ricorda, comunque, che dal 1 maggio 2021 è necessario essere in possesso del VARA anno fiscale 2019.